



SENT. 41/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.^{ssa} Daniela ACANFORA Presidente

Dott.^{ssa} Lucia d'AMBROSIO Consigliere relatore

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.^{ssa} Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Dott. Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere

SENTENZA

Nel giudizio d'appello, in materia di pensioni, iscritto al **n. 60583** del registro di segreteria, promosso da **OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso dall' avvocato Paolo Bonaiuti (pec:paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org)

contro

MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA, in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato - Capo del I Reparto p.t. Dott.ssa Marzia Lettieri Barbato, elettivamente domiciliato presso la sede di viale dell'Esercito 178-186, 00143 Roma (pec: previmil@postacert.difesa.it.)

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.

80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Preden (pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

avverso

la sentenza n. 107/2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l'Umbria, depositata in data 30 dicembre 2021

Uditi, nell'udienza del 16 dicembre 2025, svolta con l'assistenza del dott. Luca Fruscione, il relatore consigliere Lucia d'Ambrosio, l'avv. Massimo Silvestri, su delega dell'avv. Paolo Bonaiuti, in rappresentanza dell'appellante, l'avv. Lidia Carcavallo, in rappresentanza dell'INPS, e la dottoressa Maria Luisa Margherita Guttuso per il Ministero della Difesa.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 107/2021, depositata in data 30 dicembre 2021, la Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria dichiarava inammissibile il ricorso proposto da OMISSIS, *ex* carabiniere cessato

dal servizio a decorrere dal 12 agosto 2004 (transitando nella categoria dell'ausiliaria fino al 22 agosto 2004), che aveva maturato al 01.01.1995 l'anzianità contributiva dei 40 anni richiesta per poter percepire l'indennità integrativa speciale in misura intera quale assegno accessorio ai sensi della legge n.324/1959, per carenza di previa istanza amministrativa.

2. Con ricorso notificato nel febbraio 2021 l'odierno appellante impugnava il decreto n. 508 del 31 luglio 2006 "*... per la parte negativa in relazione alla pretesa errata e mancata liquidazione dell'indennità integrativa speciale, che non sarebbe stata contabilizzata in misura integrale e separata e, comunque, non perequata*", al fine di "*... ottenere l'applicazione sul proprio trattamento pensionistico dell'agevolazione di cui al combinato disposto dell'articolo 2, comma 20, della legge 8 agosto 1995 n. 335 e dell'art. 59, comma 36, della legge 27 dicembre 1997 n. 449*". In particolare, chiedeva che venisse accertato il proprio diritto alla riliquidazione "*del trattamento pensionistico privilegiato [...] con attribuzione della Indennità Integrativa Speciale, in uno alle 13^e mensilità, nell'intera misura, integrale e separata (sia per quantificazione della stessa in relazione alla inidoneità accertata, sia per applicazione della corretta perequazione automatica) e correttamente perequata affinché il riferito emolumento venga corrisposto in misura integrale e, comunque, venga rivalutato - come detto - degli incrementi dell'indennità integrativa speciale, calcolate in percentuale sulla misura intera, come espressamente richiamato nella normativa di settore, oltre ad essere riliquidata per effetto della perequazione quale espressamente prevista dalla L. 388/2000, con decorrenza del tutto ab origine e senza taluna*

prescrizione”.

3. Il giudice di prima istanza dichiarava inammissibile il ricorso, sottolineando che il Legislatore, al fine di snellire il contenzioso previdenziale, di consentire all’Amministrazione di provvedere in sede amministrativa e di esternare una puntuale motivazione pienamente valutabile dal Giudice contabile, ha imposto da lungo tempo la necessità della previa istanza amministrativa (art. 153 c.g.c. e, in precedenza, art. 71, lett. b, r.d. 13 agosto 1939, n. 1038).

4. Avverso la decisione di inammissibilità del ricorso il signor OMISSIS proponeva appello, notificato in data 26 gennaio 2023 e depositato in data 17 febbraio 2023, lamentando *violazione e falsa applicazione dell’art. 153 C.G.C. in relazione all’art. 360 comma 1. n. 3 c.p.c.*, assumendo che la norma della quale denuncia la violazione non imporrebbe *“quale presupposto per esperire il ricorso, la preventiva presentazione della domanda all’amministrazione competente, bensì che si sia provveduto in sede amministrativa e nel caso non vi è dubbio che ciò sia avvenuto con l’emissione del decreto definitivo di pensione legittimamente impugnato”*, sottolineando che la stessa Amministrazione resistente ha successivamente emesso un nuovo decreto di pensione, redatto sulla base della domanda da lui formulata nel ricorso in I grado, domandando la cessazione della materia del contendere. Chiedeva, pertanto, l’accoglimento dell’appello e che il Collegio, in riforma della sentenza appellata, volesse rimettere gli atti al giudice di prime cure ai sensi dell’art. 170, comma 4, c.g.c. per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese dei due gradi di giudizio.

5. Con memoria depositata in data 17 novembre 2025, il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, evidenziava che l'attuale appellante non ha un reale interesse ad agire (*ex art. 100 c.p.c.*), in quanto la richiesta avanzata con il ricorso in prime cure è stata soddisfatta ed il bene della vita cui tendeva il ricorrente (I.I.S. quale assegno accessorio) è stato attribuito con il decreto n. 37 in data 12 marzo 2021, depositato in giudizio dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Precisava che sui trattamenti pensionistici l'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 della legge 324/1959, e successive modificazioni e integrazioni, è corrisposta quale assegno accessorio fino al 31 dicembre 1994. A decorrere dal 1° gennaio 1995, l'indennità integrativa speciale è conglobata nella voce pensione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della legge n. 724/1994, e, pertanto, va assoggettata alle medesime aliquote percentuali per la determinazione della pensione. La succitata normativa è stata successivamente modificata e integrata dalla legge n.335/1995 e dalla legge n. 449/1997, le quali hanno previsto deroghe al conglobamento dell'indennità integrativa speciale nei casi di: personale militare collocato in convalida per inidoneità al servizio anteriormente al 1° gennaio 1995 e cessato definitivamente in data successiva senza aver riacquisito l'idoneità (art.2, comma 20, legge 335/1995); personale che, raggiunto il limite d'età prima del 1° gennaio 1995, è stato trattenuto in servizio cessando, in data successiva (art. 2, comma 20, legge 335/1995); militari che hanno maturato al 1° gennaio 1995 un'anzianità di almeno 40 anni di servizio utile (art. 59,

comma 3, legge n. 724/1994. Sottolineava che nel caso di specie il signor OMISSIS è cessato dal servizio a decorrere dal 12 agosto 2004 (transitando nella categoria dell'ausiliaria fino al 22 agosto 2004) e, pur avendo maturato al 1° gennaio 1995 l'anzianità contributiva dei 40 anni richiesta per poter percepire l'indennità integrativa speciale in misura intera, quale assegno accessorio ai sensi della legge 324/1959, non ha presentato alcuna istanza in tal senso. Evidenziava che, con l'entrata in vigore dell'art. 59, comma 36, della legge n. 449/ 1997, è stato aggiunto al menzionato art. 2, comma 20, la previsione, secondo cui *"le medesime disposizioni si applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni"*, rappresentando che l'inciso *"se più favorevoli"* è stato interpretato nel senso che ricada sul militare, al momento del collocamento in quiescenza, la scelta che deve essere manifestata in modo espresso. Il Ministero chiedeva, pertanto, in via preliminare che il ricorso venisse dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, in via principale, respinto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese (quantificate forfettariamente in euro mille/00). In via subordinata, eccepiva l'applicazione della prescrizione quinquennale per i ratei pensionistici precedentemente maturati.

6. Con memoria depositata in data 21 novembre 2025, l'INPS, che aveva evidenziato il proprio difetto di legittimazione passiva già in primo grado, osservato, preliminarmente, che la parte appellante non ha rivolto alcuna domanda nei confronti dell'Istituto, destinatario,

tanto della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, quanto dell'atto di appello, ai soli e limitati fini della *litis denunciatio*, confermando quindi il difetto di legittimazione passiva dell'Istituto, nel contempo riproponeva l'eccezione di prescrizione quinquennale, già ritualmente formulata nel primo grado di giudizio, in ragione del fatto che la pensione è stata liquidata a far data dall'agosto 2004 ed il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato solo nel febbraio 2021, risultando, pertanto, estinto il diritto alle differenze eventualmente dovute e maturate, per qualsiasi titolo, oltre il quinquennio computato a ritroso dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Chiedeva in ogni caso il rigetto del gravame.

7. All'udienza del 16 dicembre 2025, l'avv. Silvestri insisteva per l'accoglimento del ricorso, riportandosi agli atti e lamentando, in particolare, che la sentenza impugnata ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di istanza amministrativa, pur in presenza di provvedimento amministrativo espresso, e che il nuovo decreto nel quale è stata ri-conteggiata l'indennità integrativa speciale valutandola come assegno separato, seppur prodotto, non è stato esaminato nel merito. Auspicava un esame in contraddittorio del decreto. La dott.ssa Guttuso, nel richiamare le conclusioni dell'atto depositato, insisteva per l'inammissibilità per carenza di interesse; in subordine, sottolineava che, per il militare che al 1° gennaio del 1995 abbia maturato un'anzianità di almeno 40 anni, l'indennità integrativa speciale può essere conteggiata come assegno accessorio, solo previa richiesta da parte dell'interessato, che nel caso *de quo* è mancata. L'avv.

Carcavallo, nel riportarsi alla memoria di costituzione, ribadiva la carenza di legittimazione passiva dell'Istituto previdenziale e l'eccezione di prescrizione dei ratei.

Al termine della discussione il Collegio assumeva la causa in decisione.
Ritenuto in

DIRITTO

1. Con ricorso al giudice monocratico delle pensioni, il ricorrente chiedeva di poter percepire l'indennità integrativa speciale in misura intera quale assegno accessorio ai sensi della legge n. 324/1959.

2. In via preliminare, va accolta la domanda di estromissione dal giudizio formulata dall'INPS, già formulata in primo grado e rimasta assorbita, in quanto la parte appellante non ha rivolto alcuna istanza nei confronti dell'Istituto previdenziale che risulta destinatario, sia della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, che dell'atto di appello, ai soli e limitati fini della *litis denuntiatio*.

3. Con articolato motivo di gravame, volto a contestare, principalmente, la statuizione di inammissibilità del giudice di prima istanza, l'appellante sottolinea, in particolare, che il nuovo decreto (n. 37 in data 12 marzo 2021), prodotto dal Ministero della Difesa nel corso del giudizio di primo grado, con il quale l'indennità integrativa speciale è stata conteggiata valutandola come assegno separato, non è stato preso in considerazione da detto giudice.

4. Il gravame risulta fondato.

L'art. 170, comma 1, del c.g.c. prevede (in continuità con il previgente art. 1, comma 5, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, conv. con l. 14

gennaio 1994, n. 19) che “Nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”. Il comma 4 del medesimo art. 170 c.g.c. statuisce che “Il giudice d’appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d’appello”.

Le Sezioni riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/QM/2000 del 24 ottobre 2000, hanno puntualizzato, in relazione al perimetro dei motivi di gravame sindacabili in sede di giudizio pensionistico, che “a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d’infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto”.

Conseguentemente, le questioni di fatto possono essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti in cui configurano o una “radicale mancanza di motivazione”, o la presenza di una motivazione solo

“apparente”, ovvero sia costituita da argomentazioni inidonee a rivelare la *ratio decidendi* o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, perplesse e obiettivamente incomprensibili (cfr., *ex multis*, Corte conti, Sez. II App., n. 192/2024, n. 14/2024, n. 373/2023, n. 338/2023; Sez. III App., sent. n. 532/2023, n. 217/2023; Sez. I App. n. 283/2023, n. 190/2023). Tali principi risultano confermati dalla Corte costituzionale, che, nell’ordinanza n. 84 del 2003, ha affermato che *“ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l’appello ai soli motivi di diritto”* e ha, dunque, escluso il controllo della motivazione sotto il profilo della sufficienza, ammettendo solo quello sull’esistenza, nei termini dell’assoluta omissione o della mera apparenza, anche sotto l’aspetto della irriducibile contraddittorietà e/o dell’illogicità manifesta.

Nella vicenda all’esame ricorre una ipotesi di assenza di motivazione e/o di motivazione apparente, nel significato sopra esposto, *“su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto”*.

Dall’esame degli atti di causa emerge, infatti, che, con memoria n.063017QZ/5/PCT/cdc/1-7 del 18 maggio 2021 del Comando Generale dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo, il Ministero della Difesa, convenuto in I grado, ha rappresentato di aver considerato il ricorso giurisdizionale presentato dal signor OMISSIS quale domanda per ottenere il beneficio e pertanto ha redatto il nuovo decreto di riliquidazione della pensione n. 37 in data 12 marzo 2021, con il quale la richiesta avanzata con il ricorso in prime cure è stata soddisfatta e con il quale è stato attribuito al ricorrente il bene della vita

cui tendeva (i.i.s. quale assegno accessorio).

Dalla lettura della sentenza gravata, risulta, inoltre, incontestabilmente, che il giudice di prima istanza non ha minimamente menzionato e quindi considerato le richiamate allegazioni del Ministero della Difesa e non si è pronunciato né sul valore di previa domanda amministrativa attribuito dal Ministero al ricorso giurisdizionale presso la Sezione giurisdizionale dell'Umbria, né tantomeno, sul decreto n. 37 in data 12 marzo 2021 di riliquidazione della pensione del ricorrente, concessivo del beneficio richiesto dal ricorrente. Pertanto, la sentenza è viziata per difetto di motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto.

5. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l'appello va accolto, con conseguente annullamento della decisione gravata e, ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c., rimessione degli atti al primo giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del presente grado d'appello.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando: in via pregiudiziale estromette dal giudizio l'INPS per difetto di legittimazione passiva; nel merito, accoglie l'appello, annulla la sentenza impugnata e, per l'effetto, rimette gli atti al primo giudice, in diversa composizione, per il giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.

	12	SENT. 41/2026	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.		
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE	
	Lucia d'Ambrosio	Daniela Acanfora	
	<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 26 FEBBRAIO 2026		
	P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)		
	<i>f.to digitalmente</i>		
	<i>Il Funzionario Preposto</i>		
	<i>Lucia Bianco</i>		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del		
	decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al		
	comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.		
	Il Presidente		
	(dott.ssa Daniela Acanfora)		
	f.to digitalmente		
	Depositata in Segreteria il 26 FEBBRAIO 2026		
	P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)		
	<i>f.to digitalmente</i>		

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 26 FEBBRAIO 2026

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco